

OSSERVAZIONE DELL'ADI SULLA RIFORMA

dall'ADI, 13 gennaio 2004

Schema di Decreto Legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003.

LE OSSERVAZIONI DELL'ADI

1) DARE CORRETTA ATTUAZIONE AL TITOLO V

a) Il decreto non tiene nel dovuto conto il Titolo V della Costituzione, e questo non è più ammissibile ora che è già stata varata la legge per la sua attuazione (Legge 131/2003) e devono essere emanati i relativi decreti attuativi

b) Il ritardo nell'emanazione dell'insieme delle "norme generali" sull'istruzione crea confusioni e contraddizioni, occorre comunque avere ben chiaro che l'istruzione non è più solo statale. Statali sono alcune regole (le "norme generali sull'istruzione" i livelli essenziali e i principi fondamentali), ma queste non sono il servizio dell'istruzione. Le norme sono prescrizioni di carattere generale, sono un "prevedere". Il servizio è un fare in concreto, un "provvedere": servizio vuol dire organizzare, attuare, erogare prestazioni, rilevare e soddisfare bisogni. Con il Titolo V il servizio è quasi per intero regionale (e locale), e di questo occorre tenere conto.

c) Il decreto dovrebbe quindi indicare, in un quadro generale di decentralizzazione (ivi compreso la trasformazione degli attuali Uffici scolastici regionali in Uffici della Regione), le modalità di trasferimento alle Regioni dell'organizzazione e della gestione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

2) DARE STABILITA' E COERENZA AI PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

a) rispetto all'organizzazione delle 99 ore nella scuola primaria e delle 198 nella scuola secondaria, premesso che dovrebbero essere indicate come "massimo" (in conformità a esigenze reali, comprovate e valutate), occorre valorizzare le 2 parti del Decreto che affermano che: 1) le attività e gli insegnamenti scelti devono essere "coerenti con il profilo educativo", 2) la "valutazione" deve riferirsi al "piano di studio personalizzato". Va pertanto evidenziato il fatto che la scelta deve essere compiuta su "percorsi formativi", che una volta scelti diventano obbligatori. Per questo si chiede il seguente emendamento: "LA SCELTA, DA EFFETTUARSI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, VINCOLA IL PERCORSO FORMATIVO DELL'ALLIEVO PER TUTTA LA DURATA ANCHE PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ O INSEGNAMENTI PRESCELTI". Se si assume quest'ottica, diventa più facile recidere alla radice fraintendimenti e polemiche, anche sul Tempo pieno.

b) Consideriamo a questo proposito preoccupante e peggiorativo l'emendamento proposto dall'ANCI ("Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le famiglie hanno esercitato l'opzione"), perché introduce il concetto di "attività facoltativa" non presente nel decreto, che è cosa ben diversa dalla possibilità di scelta, facoltativa e opzionale, di un percorso diverso da quello standard definito dal numero di ore obbligatorie, e che una volta scelto costituisce il "piano di studio" che si è tenuti a svolgere, su cui si è valutati, e su cui sono computate le assenze.

3) RISPETTARE L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

In Italia ci sono le leggi più avanzate sull'autonomia scolastica, ma alle scuole non si dà la responsabilità di attuarla. A questo proposito il decreto non può e non deve arrogarsi il compito di definire l'organizzazione dell'orientamento, del tutoraggio e della documentazione, che compete all'autonomia organizzativa delle scuole. Chiediamo pertanto che le parti del decreto che affidano compiti specifici a un docente sia nella scuola primaria che secondaria di 1° grado siano abrogate e sostituite dal seguente comma "RIENTRANO ALTRESÌ NELL'AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI ORIENTAMENTO, TUTORATO DEGLI ALLIEVI, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE, LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE E LA DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DA CIASCUN ALLIEVO.

4) NON INVADERE CAMPI CHE SPETTANO ALLO STATO GIURIDICO E AL CONTRATTO La previsione di docenti che svolgono compiti specifici di tutoraggio, orientamento e documentazione, e che necessitano (solo loro) di specifica formazione, costituisce un'inammissibile intromissione nello Stato giuridico dei docenti, che va globalmente ridefinito con apposita legge, e nel Contratto (modificazione dell'orario di lavoro di moltissimi docenti della scuola primaria, i tutor, generando peraltro nuovi sprechi), quindi, come indicato al punto precedente, questi commi devono essere eliminati

5) DEFINIRE I LIVELLI ESSENZIALI, NON ASSUMERE IN VIA PROVVISORIA LE INDICAZIONI NAZIONALI

E' sbagliato e improduttivo operare forzature, inserendo in "termini provvisori" nel Decreto le Indicazioni Nazionali dei piani di studio, modalità peraltro non prevista dalla legge 53/03. Ciò che serve è avviare speditamente il confronto sui livelli essenziali come impone il Titolo V. Chiediamo pertanto che vengano abrogati i tre commi (art. 12 comma 3, art.13 comma 3, art. 14 comma2) che rimandano, per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado, alle Indicazioni nazionali

6) DEFINIRE LA QUOTA DEI PIANI DI STUDIO SPETTANTE ALLE REGIONI

Il decreto deve dare attuazione alla legge 53/03 in tutti i suoi aspetti, deve pertanto stabilire anche l'entità della quota dei piani di studio da attribuire alle Regioni

7) INSERIRE IL PIANO PER LA GENERALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il piano per la generalizzazione della scuola dell'infanzia deve essere introdotto in questo decreto e non rinviato ulteriormente

UNIFICARE IN UN SOLO TESTO LE NUOVE NORME CON LE PRECEDENTI NON ABROGATE

Non avere sistematizzato in un solo testo tutte le norme, vecchie e nuove (spesso relative allo stesso tema) crea confusione e fraintendimenti. I testi vanno pertanto unificati